

**Regolamento  
della legge sul cinema del 19 ottobre 2010; modifica**

(del 14 novembre 2018)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

**decreta:**

**I**

Il regolamento della legge sul cinema del 19 ottobre 2010 è così modificato:

**Suddivisione del Fondo cantonale per la cinematografia**

**Art. 3** <sup>1</sup>Il Fondo di cui all'art. 4 della legge e agli art. 34 e 35 della legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986 è così suddiviso:

- a) 60% dell'importo quale aiuto alla produzione di film;
- b) 40% dell'importo quale aiuto alle imprese di proiezione.

<sup>2</sup>Nel caso in cui l'importo annuo della parte del fondo di cui al cpv. 1 lett. a) non raggiunga 250'000 franchi esso può essere completato fino a tale massimo con un importo proveniente dalla parte di cui al cpv. 1 lett. b) per decisione della Divisione della cultura e degli studi universitari (di seguito DCSU).

### **Art. 5 cpv. 1 (frase introduttiva)**

I contributi a sostegno della produzione di film (art. 2 cpv. 2 lett. a della legge) possono essere stanziati per i film:

(...)

### **Art. 6 cpv. 1, 3 e 4 (nuovo)**

<sup>1</sup>I contributi a sostegno di proiezioni e manifestazioni cinematografiche (art. 2 cpv. 2 lett. b e c della legge) possono essere stanziati quando esse non potrebbero aver luogo o essere continuate senza i contributi dello Stato.

<sup>3</sup>Le imprese di proiezione iscritte al registro pubblico di cui all'art. 23 della legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche del 14 dicembre 2001 (LCin) che organizzano per proprio conto proiezioni di film considerati di valore culturale (lungometraggi di produzione ticinese sostenuti dal Dipartimento, lungometraggi di produzione svizzera sostenuti dall'Ufficio federale della cultura, documentari, lungometraggi in versione originale con sottotitoli in italiano) possono richiedere un contributo alle spese sostenute (art. 2 cpv. 2 lett. d della legge).

<sup>4</sup>Il contributo massimo è di regola del 30% delle spese effettive computabili.

**Istanze**

**Art. 11** Le istanze inerenti alle richieste di contributo per la promozione della cultura cinematografica e la promozione dell'offerta, come pure quelle inerenti alla libertà di proiezione, devono essere presentate alla DCSU ed essere dovutamente documentate.

## **II**

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 14 novembre 2018

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**